

Civile Ord. Sez. 6 Num. 33787 Anno 2022

Presidente: FERRO MASSIMO

Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 16/11/2022



R.G.N.

2684/2019

Ud.10.11.2022

ORDINANZA

INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Mazzarella, studiomazzarella@pec.it, elett. domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, come in calce all'atto;

-ricorrente-

Contro

FALLIMENTO SOCIETA' I.A. ASSOCIATI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fall. p.t.;

-intimato-

per la cassazione del decreto Trib. Venezia 20.12.2018, n. 10347/2018, in R.G. 5142/2018;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 10 novembre 2022.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti [INARCASSA] impugna il decreto Trib. Venezia 20.12.2018, n. 10347/2018, in R.G. 5142/2018 che, rigettandone l'opposizione svolta ex art.98 l.f. avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO SOCIETA' I.A. ASSOCIATI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE [FALLIMENTO], ha negato l'attribuzione del privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c. al suo credito (relativo al mancato versamento per le annualità 2011, 2021 e 2013 dei contributi integrativi, oltre a sanzioni per omessa o infedele dichiarazione reddituale e per omissione contributiva ex art. 2, 5 e 10 Reg. gen. di previdenza 2021), ammesso allo stato passivo fallimentare ma solo in via chirografaria;

2. il tribunale, concordando con quanto statuito dal giudice delegato, ha escluso l'ammissione in privilegio del credito per mancato versamento dei contributi integrativi, ritenendo che *i)* i contributi dovuti a INARCASSA – nella forma soggettiva, facoltativa e integrativa – non sono paragonabili a quelli dovuti per l'assistenza obbligatoria all'INPS, ma a quelli che sono corrisposti dai vari professionisti alle rispettive casse di previdenza e che, dunque, *ii)* detti contributi non godono del privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.;

3. il ricorso è su due motivi; il fallimento intimato non svolge alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione ex art. 360, co. 1, n. 3, degli artt. 2753 e 2754 c.c., nonostante il mancato versamento dei contributi integrativi da parte della società, poi fallita, mentre in realtà a nulla rileva la natura di diritto privato dell'ente che ha perso la sua qualificazione di ente pubblico, in quanto, ad ogni modo, esso opera quale prestatore di una forma di assistenza, rivolta ai propri iscritti, *sociale e obbligatoria* e che si implementa per il tramite dei contributi che *ex lege* i professionisti iscritti sono tenuti a versare;

2. con il secondo motivo s'invoca la violazione dell'art. 2751 *bis*, c.c. così come modificato dal comma 474 dell'articolo unico della l. n. 205/2017, introduttivo dell'estensione del privilegio generale sui mobili, oltre che alle retribuzioni dei professionisti, anche ai contributi integrativi da versare alla rispettiva cassa di previdenza, privilegio che, ad avviso del ricorrente, può essere fatto valere a prescindere dall'epoca della prestazione, rilevando il momento in cui il credito viene azionato in un concorso tra creditori; così che, allorquando non si voglia ammettere il credito in via privilegiata ex artt. 2753 e 2754 c.c., una via alternativa per il riconoscimento sarebbe data dalla nuova legge, alla cui applicazione al caso di specie avrebbe ostato esclusivamente l'avvenuta ammissione del credito in via chirografaria con un provvedimento definitivo;

3. il secondo motivo, in trattazione pregiudiziale data la astratta idoneità a definire positivamente la impugnazione sulla base di un principio più generale ed esterno rispetto alla disciplina speciale della materia, è inammissibile, alla luce del canone ermeneutico anche di recente espresso per cui *«le norme in materia di privilegi non hanno natura processuale, ma sostanziale, poiché imprimono al credito una particolare qualità, e sono soggette al generale principio di irretroattività, sicché non rileva che il privilegio sia stabilito al momento dell'esecuzione forzata o del concorso dei creditori, ma che sia previsto al tempo*

dell'insorgenza del credito» (Cass. 17738/2022, 6906/2022, 36755/2021, a conferma dell'indirizzo di Cass. s.u. 5685/2015);

4. il primo motivo è fondato; è vero che questa Corte ha individuato la causa del credito - in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. - *«nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva»* (Cass. 25173/2015; Cass. 12821/1998; Cass. 03878/2019; Cass. 15676/2006 e, ancora sulla Cassa edile, restrittivamente Cass. 20390/2017 e Cass. 36346/2021 e, per l'Ente previdenziale dei farmacisti, Cass. 3878/2019);

5. vi è in realtà un consolidato indirizzo che, senza smentita del precedente, delimita l'operatività del privilegio sui beni mobili del datore di lavoro essenzialmente sulla base della natura negoziale o autoritaria della fonte regolamentare delle forme di assistenza sociale e previdenziale per il finanziamento delle quali i contributi devono essere versati, affermandosi che *«il rapporto giuridico di assicurazione sociale sorge ex lege a condizioni prefissate, mentre il rapporto di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quello attinente alle prestazioni integrative previdenziali e assistenziali) trae origine dall'autonomia delle parti (anche se regolata attraverso la contrattazione collettiva): ne deriva che soltanto i contributi del primo tipo sono assistiti dal privilegio in discussione»* (cfr. Cass. 12821/1998); sicché pacificamente il privilegio va negato relativamente ai contributi dovuti per contratto e, *a contrario*, va, senz'altro, riconosciuto allorquando il loro versamento sia previsto dalla legge;

6. altra duplice distinzione opera poi a livello delle due disposizioni codicistiche, includendo la prima norma, quanto ad "istituti, enti o fondi speciali" anche i contributi di natura sostitutiva od integrativa, purché la gestione del soggetto cui affluiscono sia condotta come forma di assicurazione obbligatoria, per un verso, e così da finanziare "l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", per l'altro; la seconda norma, l'art.2754 c.c., contempla - a chiusura della guarentigia prelatizia - i contributi ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle dell'appena citato art.2753 c.c., con le riduzioni al 50% ivi previsto anche per gli accessori corrispondenti;

4. su questa scia giurisprudenziale, la Corte ha pacificamente negato il riconoscimento del privilegio ex art. 2753 e 2754 c.c. al credito sorto in virtù della mancata elargizione di contributi previdenziali da parte di lavoratori autonomi o datori di lavoro al Fondo Assistenza Lavoratori Edili Artigiani - F.A.L.E.A (Cass. 15676/2006), al Fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende - F.I.P.D.A.I. (Cass. 12821/1998), all'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, E.N.P.A.E. (Cass. 3878/2019), alla Cassa edile di mutualità e assistenza delle province di Milano (Cass. 25173/2015), in considerazione della loro attinenza a forme di assistenza e previdenza previste dalle rispettive contrattazioni collettive e che, in quanto tali, sono estranee alle forme di assistenza obbligatoria cui si riferiscono gli invocati articoli di legge;

5. ai presenti fini, rileva poi il richiamo di altra giurisprudenza determinatasi attorno all'istituto del privilegio sui beni mobili del datore di lavoro, vale a dire la nozione di "datore di lavoro" contenuta negli artt. 2753 e 2754 c.c. che in realtà copre tutti i soggetti tenuti al versamento di *contributi obbligatori*, non rilevando allo scopo la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 11115/1994; Cass. 15676/2006);

6. così fatto cenno al contesto normativo generale, va ravvisata la natura in realtà obbligatoria della forma di assistenza prestata da INARCASSA, qualità che si evince dalla previsione legislativa della

contribuzione – tanto quella soggettiva quanto quella integrativa – di cui agli artt. 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n.6 recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (art.9: *il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno ...*, *È in ogni caso dovuto un contributo minimo di..*; art.10: *tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore... Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo ... è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società, pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso... Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a ..."*);

7. la conclusione, poi, appare altresì confortata indirettamente dall'esclusione normativa all'iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti allorquando gli stessi siano *"iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata"* (così l'art. 3 l. 4 marzo 1978, n.179 così come sostituito dall'art. 2 della l. n. 1046/1971 e dunque con vigenza dal 1.1.1972); altra convergenza interpretativa si può ricavare infine dalla giurisprudenza che ha applicato la normativa recata dalla l. 9 agosto 1995, n.335, art. 3, comma 9 - regolatoria dell'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali – anche ai crediti contributivi vantati da INARCASSA (Cass n. 14864/2011; Cass. n. 26621/2006; Cass. n. 24910/2007), così confermandone la comune appartenenza alle *contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*; ed infatti

Cass. n. 20585/2015 ha precisato che *«il legislatore ha inteso regolare l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti»;*

il ricorso va dunque accolto, con rinvio al primo giudice, anche per la liquidazione delle spese del procedimento, avendo riguardo al credito da mancato versamento dei contributi integrativi vantato da INARCASSA, da ammettersi in via privilegiata al FALLIMENTO ex art. 2753 e 2754 c.c. in considerazione della circostanza che specificamente *«la Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti»* (cfr. art. 2 l. n. 4 marzo 1958, n.179).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre 2022